

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE) NELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO
SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

CAPO II – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Articolo 2 Servizi disciplinati

Articolo 3 Destinatari dei servizi

Articolo 4 Caratteri e finalità del sistema tariffario

Articolo 5 Criteri generali per la determinazione delle tariffe

Articolo 6 Determinazione della tariffa

Articolo 7 Definizione di nucleo familiare

Articolo 8 Definizione di reddito

Articolo 9 Definizione di patrimonio

Articolo 10 Criteri per la determinazione della situazione economica

Articolo 11 Acquisizione e trattamento dei dati personali

Articolo 12 Procedure applicative

Articolo 13 Controlli

Articolo 14 Revoca dei benefici concessi

CAPO III – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Articolo 15 Aree di intervento

Articolo 16 Destinatari dei servizi

Articolo 17 Elementi determinanti lo stato di bisogno

Articolo 18 Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Articolo 19 Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Decorrenza

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, nell'intento di perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della comunità locale, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione.

In questo ambito, è fondamentale assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato in via sperimentale, disciplina l'accesso e la partecipazione al costo, relativi alle attività che il Comune di Moncalieri esplica nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e dei servizi realizzati in campo socio-educativo, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

- prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;
- prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

Si applicano le disposizioni previste nel D. Lgs. 109/1998, come integrato e modificato dal D. Lgs. 130/2000, e nei relativi provvedimenti attuativi e si richiama la legge 449/97, art. 59 commi 51 e 52.

CAPO II

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 2

Servizi disciplinati

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Moncalieri attiva, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi a domanda individuale, così come individuati con il decreto interministeriale 31.12.1983 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 55/1983 convertito nella Legge 131/1983:

- Asili nido
- Soggiorni estivi per minori
- Soggiorni per anziani
- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico
- Pasti a domicilio, lavanderia , trasporto ecc. per anziani
- Servizi parascolastici (pre e post scuola, ecc.)
- Eventuali altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all'utenza.

Art. 3

Destinatari dei servizi

I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

Art. 4

Caratteri e finalità del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste dalle norme di legge, la Giunta Comunale approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo ISEE come stabilite all'art. 6 e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento.

Art. 5 ***Criteri generali per la determinazione delle tariffe***

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- 2) individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge;
- 3) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare; verranno inoltre definiti i requisiti per usufruire dell'esenzione.

Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

Occorre elaborare un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio e in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, secondo le disposizioni di legge, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base di principi di:

- gradualità
- equità
- imparzialità
- solidarietà

Art. 6
Determinazione della tariffa

La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

- presentazione della domanda corredata dell'autocertificazione relativa al reddito e al patrimonio, di cui all'art.11, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dagli Uffici competenti;
- determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente.

Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:

- costo del servizio effettivo;
- tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima derivante dal calcolo ISEE. Tale tariffa, in linea generale, è applicata anche a coloro che non risultano residenti presso il Comune, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi;
- soglia massima derivante dal calcolo ISEE.

La determinazione della tariffa viene attuata mediante la seguente proporzione:

soglia massima derivante dal calcolo ISEE : retta massima = ISEE utente : X(tariffa)

$$\text{Tariffa} = \frac{\text{retta massima} \times \text{ISEE utente}}{\text{soglia massima derivante dal calcolo ISEE}}$$

La tariffa viene arrotondata alle 1.000 lire inferiori.

Viene infine individuata una soglia minima al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione.

In linea generale è prevista l'esenzione per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell'assistenza economica da parte dei Servizi Socio Assistenziali o che sono in possesso dei requisiti per ottenerla.

Art. 7
Definizione di nucleo familiare

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale.

A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i..

Tale nucleo, agli effetti del presente Regolamento è integrato da:

- eventuali persone in affidamento
- genitori anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale, divorzio o di pagamento degli assegni di mantenimento, nonché i figli a carico con essi conviventi.

Art. 7 bis

Ad integrazione dell'art.7 si dispone che è parte integrante del nucleo familiare ai fini ISEE, in assenza di vincolo matrimoniale o atti di separazione/divorzio, sentenza/decreto dell'Autorità Giudiziaria inerente l'affidamento e/o il mantenimento dei minori, anche il genitore eventualmente non residente nel nucleo e non coniugato che esercita la potestà genitoriale sul/sui minore/i.

Pertanto i genitori presenteranno ognuno la propria Attestazione ISEE in corso di validità, in caso di genitori iscritti anagraficamente in residenze diverse. In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130 e dalla Legge 244/07, qualora l'utente si trovi nella situazione sopradescritta e intenda usufruire di servizi erogati dalla Città di Moncalieri, il servizio competente provvederà all'estrazione dall'Attestazione ISEE dei componenti il nucleo familiare di riferimento come sopra individuato ed al calcolo dei valori ISE ed ISEE utili per la definizione dell'accesso ai benefici richiesti.

In caso di rifiuto dell'utente a presentare la documentazione necessaria atta a verificare la composizione del nucleo familiare prevista dall'art. 7 e 7 bis del "Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nell'accesso alle prestazioni di servizi in campo socio-educativo e socio-assistenziale" non sarà possibile avere accesso alla riduzione tariffaria per i servizi erogati dal Comune di Moncalieri per i quali sia prevista la presentazione di una Dichiarazione ISEE.

Art. 8

Definizione di reddito

La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte I del D. Lgs. 109/98 e s.m.i..

Art. 9

Definizione di patrimonio

La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell'ISEE ed è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte II del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., tenendo conto di due componenti:

- Patrimonio mobiliare
- Patrimonio immobiliare

Ai fini del calcolo dell'ISEE, il valore patrimoniale viene sommato al valore reddituale nella misura del 20% del suo valore, così come disposto dall'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i..

Art. 10
Criteria per la determinazione della situazione economica

La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e quella patrimoniale considerata al 20%, e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, come definito all'art. 7 del presente Regolamento, secondo la scala di equivalenza definita dalla Tabella 2 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i..

Art. 11
Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, del D. Lgs. 135/99, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

La Giunta Comunale e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Art. 12
Procedure applicative

In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma della legge 15/1968 art. 2 e 4 e s.m.i e del D.P.R. 403/98.

Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs 109/98, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazione fornite.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate dal disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i..

Gli Enti ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della sua situazione socio-economica, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva, allegando tutta la documentazione atta a rappresentare nel miglior modo possibile l'attuale capacità economica. L'Amministrazione stabilirà per ogni singolo servizio la decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione.

In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.), verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata.

Art. 13 ***Controlli***

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 20% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, VV.UU., ecc.).

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 109/98 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

I tempi previsti per le verifiche e i controlli sullo stato economico dei soggetti saranno approvati con apposito atto dirigenziale.

Art. 14 ***Revoca dei benefici concessi***

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

CAPO III

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 15

Aree di intervento

Il Comune, in quanto titolare delle funzioni attinenti i servizi socio-assistenziali, delega l'organizzazione e la gestione di tali servizi al Consorzio C.I.S.S.A., a partire dal 1° gennaio 1997.

Pertanto la regolamentazione riguardante l'accesso a tali servizi è demandata a tale Ente.

Ad oggi, rimangono in capo al Comune alcune funzioni:

- Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cd. ticket);
- Casa di ospitalità per i "senza fissa dimora";
- Assegni per i nuclei familiari numerosi e di maternità, per donne prive di copertura previdenziale;
- Utilizzazione del fondo sociale per l'affitto.

Art. 16

Destinatari dei servizi

I servizi sociali, di cui all'art. 15, sono messi a disposizione della comunità ed in particolare dei soggetti che versino in stato di bisogno o che si trovino in situazioni di rischio e/o emarginazione.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, per i soggetti portatori di handicap grave, di cui alla legge 104/92, art. 3 comma 3, e per gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali, ai fini della valutazione della situazione economica, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, evidenziando la situazione economica del solo assistito, al fine di favorire la permanenza dello stesso presso il nucleo familiare di appartenenza.

Art. 17

Elementi determinanti lo stato di bisogno

All'interno della delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 4, vengono fissate le soglie minime derivanti dal calcolo ISEE, così come determinate all'art. 6, che danno accesso agli interventi socio-assistenziali.

Art. 18
Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Tale intervento è attuato nelle more dell'applicazione del D. Lgs. 24 aprile 1998 n. 124, concernente la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Il decreto prevede, oltre alle esenzioni per patologie previste negli interventi legislativi, anche l'esenzione totale o parziale basata sulle capacità economiche del soggetto richiedente.

Nelle more dell'applicazione della normativa, è prevista, a carico dell'Amministrazione Comunale, la possibilità di accedere ad una esenzione totale secondo modalità operative e soglie di accesso come determinate all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 19
Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità

I Comuni concedono gli assegni che verranno erogati dall'INPS.

Diritti, obblighi e requisiti dei richiedenti, termini di presentazione delle domande, modalità di erogazione degli assegni, sono stabiliti dal Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale n. 306/99.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da coloro che richiedono il beneficio, verranno effettuati secondo le modalità previste agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Decorrenza

I criteri stabiliti dal presente Regolamento sono entrati in vigore, a titolo sperimentale, a partire dall'anno 2000 per le prestazioni ed i servizi sottoelencati:

- soggiorni estivi per minori
- assegni per i nuclei familiari numerosi
- assegni di maternità, per donne prive di copertura previdenziale

Per l'anno 2001 è prevista l'estensione dell'applicazione del presente Regolamento ai servizi di mensa scolastica ed asili nido, con l'avvio dell'anno scolastico 2001/2002.

L'applicazione dei criteri agli altri servizi individuati dal presente regolamento, comunque rientranti nei servizi pubblici a domanda individuale e definiti come prestazione sociale ai sensi del D. Lgs 109/98 e s.m.i., è subordinata all'esito della fase di prima applicazione e sarà successivamente determinata con appositi atti.

Art. 21
Norma Transitoria

Per l'anno 2009 fino all'entrata in vigore della Delibera Servizi Pubblici a Domanda Individuale si stabilisce in via sperimentale di applicare l' "Isee Istantaneo" nel seguente modo:

Nel caso di nuclei familiari residenti nel Comune di Moncalieri in cui, nel corso dell'anno, per effetto di Cig ordinaria o straordinaria o in mobilità o disoccupazione involontaria, il reddito familiare si sia ridotto di almeno il 30% rispetto a quello dell'anno precedente e siano in possesso di un'Attestazione Isee uguale o inferiore a € 12.000,00, si potrà procedere ad un abbattimento della soglia ISEE pari al 10% ed alla proporzionale riduzione di durata trimestrale, solo ed esclusivamente, ed in via sperimentale, per il servizio di Mensa Scolastica dall'A.S. 2009/2010 e partire dalla tariffa del mese in corso. Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta di abbattimento dell'ISEE una dichiarazione del datore di lavoro, o dell'Inps in cui sia indicato in maniera chiara il periodo da cui decorre la variazione della situazione occupazionale, o la documentazione atta a dichiarare la chiusura dell'attività lavorativa (in caso di lavoratori autonomi) e la ricevuta di iscrizione al Centro per l'Impiego. Nel caso in cui l'evento si prolunghi nei mesi successivi, oltre i tre mesi di validità dell'agevolazione, l'utente dovrà rinnovare la richiesta; qualora tale richiesta non venga rinnovata o la certificazione necessaria non venga prodotta, l'utente sarà collocato d'ufficio nuovamente nella posizione tariffaria corrispondente alla dichiarazione ISEE in corso di validità.

Si può altresì estendere il beneficio dell'abbattimento della soglia Isee, pari al 10% secondo le modalità sopra definite, e solo in via sperimentale per il servizio di Mensa Scolastica per l'a.s. 2009/2010, per i nuclei ai quali per effetto di licenziamento involontario, di uno o più componenti (che non beneficino già di ammortizzatori sociali):

- il reddito familiare sia ridotto di almeno il 40%;
- l'Isee ricalcolato, tramite una Simulazione sulla base della documentazione in loro possesso, scenda al di sotto di €12.000,00.

Per poter usufruire dell'abbattimento della soglia Isee e della relativa riduzione delle tariffe del servizio Mensa Scolastica a.s. 2009/2010, l'utente deve essere in regola con i pagamenti dei mesi arretrati o deve aver già concordato o concordare (in fase di presentazione di domanda di Isee Istantaneo) con l'Amministrazione Comunale un piano di rientro tramite la rateizzazione delle somme ancora dovute.

APPROVAZIONE

- Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 27/02/2001, esecutiva dal 04/04/2001.
(Entrato in vigore il 21/04/2001 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.)

- Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 85 del 15/09/2009, esecutiva dal 04/10/2009.
(Entrato in vigore il 14/11/2009 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.)

- Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 3 del 26/01/2010, esecutiva dal 14/02/2010.
(Entrato in vigore il 13/03/2010 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.)